AVVISO – <u>Facoltà di proroga della sospensione delle rate dei mutui per effetto del perdurare dello stato di emergenza in conformità con quanto emanato da Delibera del Consiglio dei Ministri in data 02 ottobre 2025 in tema di "*Proroga dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi in Lombardia dal 9 giugno al 13 luglio 2024*"</u>

A seguito e per effetto della **Delibera del Consiglio dei ministri del 02 ottobre 2025**, in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, *"è **<u>prorogato per ulteriori</u>** 12 (dodici) mesi dalla data della deliberazione del Consiglio dei Ministri*, *lo **stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi in Lombardia dal 9 giugno al 13 luglio 2024**"*.

La suddetta Delibera segue per estensione le originarie Ordinanze ed emanazioni Governative cui fa riferimento, nel merito:

- **delibera del Consiglio dei ministri del 29 ottobre 2024 (G.U n. 272 del 20 novembre 2024)** in merito a: "*Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi in Lombardia dal 9 giugno al 13 luglio 2024*", ai sensi della quale è stata adottata una misura di sospensione del pagamento delle rate dei mutui ed è stato dichiarato - **per 12 mesi** dalla data di deliberazione **(*i.e.* fino al 29 ottobre 2025)** dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi in Lombardia dal 9 giugno al 13 luglio 2024.

- **Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 27 settembre 2024**, **n. 1113** – G.U. n. 285 del 05 dicembre 2024.

In conformità, in particolare, a quanto previsto dall'articolo 9 ("*Sospensione dei mutui*"), primo comma, dell'Ordinanza, i clienti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati ovvero di mutui relativi alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici, hanno il diritto di richiedere la sospensione (per l'intero importo oppure per la sola quota capitale) delle rate del relativo mutuo.

La sospensione potrà operare fino all'agibilità o all'abitabilità del relativo immobile, e comunque entro e non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza (*i.e. 29 ottobre 2026*).

La richiesta di sospensione dovrà essere presentata e inviata dal cliente **entro e non oltre il 02 gennaio 2026**, mediante compilazione dell'apposito modulo messo a disposizione da parte della Banca, e contenente, tra gli altri, in conformità a quanto previsto dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (come successivamente modificato e/o integrato), l'autocertificazione del danno subito da parte del cliente medesimo.

Al termine del periodo di sospensione, riprenderà il processo di ammortamento, con un allungamento del piano di rimborso del mutuo per una durata pari e corrispondente al periodo oggetto di sospensione.

A valere sull'importo residuo del mutuo alla data della sospensione, e per tutta la durata della sospensione medesima, matureranno interessi calcolati al tasso contrattuale secondo le modalità previste dall'Accordo in tema di sospensione dei pagamenti sottoscritto tra ABI e le Associazioni dei Consumatori in data 18 dicembre 2009, e in particolare:

Banca Generali S.p.A.

Direzione:
34132 Trieste
Corso Cavour, 5/A
Uffici Operativi:
20145 Milano - Piazza Tre Torri, 1
tel. 02. 60765411
34132 Trieste - Corso Cavour, 5/A
tel. 040. 7777 111 - fax 041. 5270193
Sede Legale:
34132 Trieste - Via Machiavelli, 4
Cap Soc.Euro 116.851.637,00 int. vers.

Iscrizione al Registro Imprese di Trieste
C.F. n. 00833240328 e P.IVA n. 01333550323
REA n.103698
Banca aderente al Fondo Interbancario
di Tutela dei Depositi, iscritta
all'Albo delle Banche al n. 5358
e Capogruppo del gruppo bancario
Banca Generali iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari
Cod. ABI 3075.9 - Società soggetta
alla direzione e al coordinamento
di Assicurazioni Generali S.p.A.

- nel caso di **sospensione del pagamento dell'intera rata (composta dalla quota capitale e dalla quota interessi)** , gli interessi maturati nel periodo di sospensione dovranno essere rimborsati (senza applicazione e/o maturazione di ulteriori interessi) a far tempo dalla data di pagamento della prima rata successiva alla ripresa dell'ammortamento, con pagamenti periodici (aggiuntivi rispetto alle rate in scadenza e con pari periodicità) per tutta la durata residua del mutuo; e

- nel caso di **sospensione del pagamento della sola quota capitale**, durante il periodo di sospensione il cliente sarà tenuto a corrispondere alla Banca rate di soli interessi alle scadenze originariamente e contrattualmente pattuite, restando inteso che, al termine del periodo di sospensione, il cliente medesimo riprenderà a pagare le intere rate (composte da quota capitale e quota interessi) secondo il piano di ammortamento previsto dal contratto di mutuo.

Resta inteso che, in caso di sospensione, non è prevista l'applicazione di oneri e/o costi e/o spese aggiuntivi a carico del cliente, né sarà allo stesso richiesto di rilasciare e/o concedere ulteriori garanzie.